

CONDIZIONI ESSENZIALI DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI _____ UBICATI IN VIA _____.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in _____ nella sede municipale del Comune di _____

TRA

1. Il Comune di _____ (di seguito denominato Comune), rappresentato da _____ nato/a a _____ il _____, che interviene nel presente atto in nome e per conto della predetta Amministrazione nella sua qualità di _____, a ciò espressamente autorizzato dalla Deliberazione n. ___ del _____ della Giunta Municipale);

2. La (*società o associazione sportiva dilettantistica, ente di promozione sportiva, disciplina sportiva associata e federazione sportiva nazionale, singola o associata*) (di seguito denominata Gestore),

con sede in _____ Via _____ (Codice Fiscale _____) rappresentata dal sig/sig.ra _____ nat_ a _____ il _____ che interviene nel predetto atto nella sua qualità di _____;

PREMESSO

L'Amministrazione Comunale si è data, con deliberazione consiliare n.in data un regolamento per la disciplina dell'affidamento della gestione degli Impianti Sportivi Comunali.

L'Amministrazione dispone dell'Impianto Sportivo "....." di - e che la Società sportiva ha richiesto l'affidamento della gestione del suddetto impianto.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ in data..... si stabiliva di concedere in gestione all'Associazione predetta il patrimonio comunale individuato e descritto nella relazione tecnica e nella planimetria allegati alla deliberazione, come parte integrante e sostanziale, a far tempo da e per la durata di.....,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - Oggetto della convenzione e finalità.

Il presente atto ha per oggetto la gestione da parte della _____ con sede in _____ degli impianti sportivi comunali _____ ubicati in Via _____.

Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi e attrezzature, facenti parti del complesso sportivo e descritti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nella **relazione redatta dagli uffici competenti, in contraddittorio con la parte interessata, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale.**

Con la presente convenzione, il Comune di Vicopisano tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) Concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- b) Valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) Realizzare una gestione di servizi sociali con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio e che sono anche utilizzatori dei servizi;
- d) Concorrere alla realizzazione sul territorio di attività per giovani ed adolescenti in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;

L'affidatario dichiara di non avere finalità lucrative e di condurre la gestione secondo gli intenti del concedente; intenti che altresì dichiara di condividere.

ART. 2 - Durata della convenzione.

L'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali (_____) è effettuato per anni decorrenti dalla sottoscrizione della presente convenzione. La proroga può essere effettuata una sola volta per uguale periodo, previa espressa manifestazione di volontà da parte dell'Ente entro due mesi dalla scadenza naturale del contratto.

ART. 3 - Utilizzazione dell'impianto.

Il gestore userà gli impianti sportivi comunali (_____) di cui trattasi con diritto di priorità per attività e manifestazioni delle squadre presenti sul territorio comunale iscritte a campionati, nonché delle squadre amatoriali anch'esse presenti sul territorio comunale.

È fatto divieto al gestore di cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte della prestazione dei servizi oggetto della presente concessione.

ART. 4 - Modalità d'uso degli impianti.

Le modalità d'uso degli impianti sportivi saranno fissate dal gestore, di intesa e di comune accordo e con il consenso del Comune. I ragazzi che frequentano le scuole ricadenti nel territorio comunale durante l'orario scolastico, hanno diritto all'uso gratuito degli impianti in oggetto.

Il gestore dovrà utilizzare e far utilizzare gli impianti sportivi in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia ed osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili agli impianti in oggetto.

La gestione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione.

In attuazione delle finalità suesposte di realizzare forme di partecipazione dell'utenza popolare all'organizzazione ed erogazione di servizi, l'attività di volontariato assicurata dall'affidatario deve costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.

L'affidatario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente.

Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico dell'affidatario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.

L'affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.

ART. 5 - Programmazione delle attività.

I gestori devono assicurare garanzia di imparzialità, trasparenza e massima apertura degli impianti a tutti i cittadini.

L'accesso agli impianti sportivi è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, principalmente a quelle che svolgono attività agonistica ai massimi livelli nell'ambito comunale, alle scuole ed istituti scolastici e loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente istituiti aventi sede sociale nel Comune di Vicopisano o significativamente presenti nel territorio comunale per storia, anzianità di attività e per cultura sportiva. La successiva priorità viene concessa alle Società Sportive affiliate a Federazioni Sportive nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva e che partecipano regolarmente, nell'ambito dei relativi settori, all'attività agonistica o amatoriale organizzata e disciplinata dalle stesse Federazioni o Enti di Promozione, con particolare riguardo alle Società Sportive che privilegiano e svolgono attività per il settore giovanile e l'attività formativa di base. In subordine e nel caso di ulteriori disponibilità potranno essere soddisfatte domande di soggetti diversi, anche extracomunali, o di privati cittadini. Gli impianti potranno anche essere concessi in uso occasionale ad associazioni e gruppi non aventi sede a Vicopisano, solo per richieste occasionali o manifestazioni sportive organizzate e riconosciute dagli enti sportivi competenti.

E' facoltà dell' Amministrazione Comunale riservarsi la concessione degli spazi sportivi per proprie iniziative e/o manifestazioni o dalla stessa patrocinate fino ad un numero di almeno 5 l'anno.

Il Gestore rimette al competente servizio comunale il calendario d'uso stagionale degli impianti e sue eventuali modificazioni. Il funzionamento degli impianti viene stabilito dal Gestore, in relazione al soddisfacimento delle richieste delle Società utenti e in accordo con l'Amministrazione Comunale, che svolgerà funzione arbitrale nei casi in cui le richieste siano superiori alla capienza dell'impianto o conflittuali tra loro, o per altre ragioni controverse.

La programmazione delle attività sportive dovrà essere compatibile e non pregiudicare la corretta manutenzione e conservazione dell'impianto.

ART. 6 - Obblighi per il gestore e responsabilità gestionali.

Il gestore degli impianti sportivi deve garantire:

a) la manutenzione ordinaria:

- del terreno di gioco comprese le zone erbose del "campo per destinazione" (mantenimento manto erboso con annaffiatura, reinterro, concimazione e semina zone diserbate, segnatura del campo gioco-calcio), ove presenti;

- delle attrezzature sportive, (verniciatura porte gioco-calcio, smontaggio e messa in opera reti alle porte, bandierine d'angolo, verniciatura e piccola manutenzione panchine allenatori), ove presenti;

- delle attrezzature (macchine tosaerba, irrigatori, ecc.), ove presenti;

- delle recinzioni, dei piazzali e dei vialetti (estirpazione erbacce, ecc.), ove presenti;

- dei locali servizi (pittura pareti esterne ed interne, sostituzione vetri rotti, vasche servizi, cassette scarico, riparazione rubinetterie e serrature, sostituzione lampade bruciate, ecc.), ove presenti;

b) la conduzione dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria, ove presente;

c) la perfetta pulizia e disinfezione dei locali, dei servizi, delle tribune e delle aree gioco e non, nonché la relativa custodia compreso quello degli arredi, ove presenti; manutenzione e potatura delle piante, siepi, arbusti e bordure;

d) pulizia delle fosse a cielo aperto di sgrondo delle acque meteoriche;

e) pulizia dei vialetti, parcheggi, marciapiedi;

f) manutenzione ordinaria (anche di natura preventiva) delle strutture murarie e metalliche presenti sull'area, incluse opere di riparazione rinnovamento e sostituzione di tutto ciò che si renda necessario per mantenere in efficienza gli impianti e le strutture esistenti.

In particolare:

- riparazione e rifacimento di parti di intonaci, rivestimenti e pavimenti interni;

- riparazione e sostituzione di vetri e di altre parti accessoria (guarnizioni, cerniere, congegni di scorrimento);

- riparazione e sostituzione di apparecchi idro-sanitari e relative rubinetterie;

- riparazione di attrezzature sportive e macchine e attrezzi da lavoro;

- tinteggiature interne e riparazione rivestimenti interni;

- riparazione di infissi e serramenti interni e d'esterni;

- riparazione di componenti elettrici;

- manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici;

- interventi di riparazione, sostituzione e ripristino degli arredi, delle attrezzature e degli impianti interni e esterni finalizzati a garantire esigenze di sicurezza e funzionalità;

- esecuzione di piccoli lavori di falegnameria, idraulica, elettrica, ferramenta, verniciatura, imbiancatura e acquisti di relativi materiali, che non comportino il rilascio di specifiche certificazioni di conformità;

- gestione piccola manutenzione e riparazione delle strutture e attrezzature, impianti, e arredi presenti nella struttura;

- pulizia ordinaria e straordinaria delle aree interne ed esterne agli impianti, di tutte le attrezzature e arredi, nonché delle aree a verde compresa la falciatura dell'erba e il taglio delle siepi;

Il gestore deve:

• consentire lo svolgimento dell'attività programmata sull'impianto dalla Amministrazione Comunale;

- conservare gli impianti e le attrezzature evitando qualsiasi danneggiamento e deterioramento, non imputabile a normale logorio d'uso, che venisse operato anche da terzi;
- rispettare le norme del D.lgs. n. 81/2008 individuando il soggetto abilitato a svolgere le mansioni del responsabile della sicurezza;
- comunicare, entro un mese dalla sottoscrizione della presente convenzione e ogni qualvolta se ne verifichi la sostituzione, il nominativo del Responsabile della Gestione, quale responsabile delle attività nel loro complesso e dei rapporti oggetto del presente disciplinare.

Le spese relative ai canoni energia elettrica, acqua per uso servizi (w.c. e spogliatoi) e prodotti per riscaldamento sono a totale carico del gestore che provvederà ad effettuare a proprie spese i relativi contratti di fornitura.

Il gestore sosterrà tutte le spese necessarie per l'adempimento dei compiti sopra indicati nel rispetto della normativa vigente.

Il gestore si impegna altresì a mantenere gli impianti sportivi, comprese le attrezzature, l'impianto elettrico e di riscaldamento e ogni altro impianto o apparecchiatura di cui è fornito, nella migliore condizione di conservazione e di funzionalità, in modo da poterli riconsegnare al Comune, allo scadere della Convenzione, nello stato in cui sono stati affidati, salvo il normale deperimento d'uso.

Il gestore riconosce e dichiara di essere l'unico responsabile di fronte al Comune degli eventuali danni a persone e a cose che dovessero verificarsi in relazione alla gestione degli impianti di cui trattasi.

Il gestore può comunque formulare dei suggerimenti o proporre all'Amministrazione Comunale la effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria o incrementativi.

Il gestore potrà eseguire negli impianti interventi che rivestano carattere di urgenza la cui mancata esecuzione pregiudicherebbe il normale utilizzo dell'impianto stesso. A tal riguardo, previa presentazione di idonea e motivata richiesta al Comune e accertata l'indisponibilità di quest'ultimo alla esecuzione totale o parziale degli interventi necessari, saranno concordate le modalità tecniche d'intervento, il connesso piano economico e la formale riconduzione dell'onere relativo. La realizzazione dell'intervento dovrà comunque essere conforme nell'iter procedimentale alla vigente normativa in materia di opere pubbliche e a quella in materia di forniture servizi e lavori.

Qualora il gestore non provveda alla manutenzione ordinaria della struttura in stato di efficienza, l'Amministrazione Comunale potrà intimare al gestore di provvedere a quanto necessario oppure vi potrà provvedere direttamente addebitando alla stessa la relativa spesa (comprensiva di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge per il risarcimento del danno subito).

ART. 7 - Obblighi per il Comune.

Sono a carico del Comune gli oneri di manutenzione straordinaria.

L'Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente la validità delle convenzioni stipulate per la gestione degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione data ai gestori, con anticipo di almeno 15 (quindici) giorni di tempo, ove le circostanze lo consentano.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio Comunale competente. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori, né dal Comune.

ART. 8 - Migliorie

Prevvia autorizzazione scritta del Comune il gestore potrà installare, a propria cura e spese, nell'impianto sportivo e nelle sue pertinenze strutture mobili o comunque removibili per lo svolgimento di attività compatibili con la presente convenzione, oltre che con le leggi e le altre norme vigenti in materia.

Potrà altresì richiedere di apportare eventuali migliorie all'impianto addossandosi, in tutto o in parte, i relativi costi previa l'approvazione di apposito progetto da parte dell'Ente nonché la specifica

disciplina in merito alle spese, alla loro rendicontazione e alla destinazione finale delle opere realizzate.

E' fatto esplicito divieto ai gestori di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi, senza il consenso dell'Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dal Comune ai gestori possono da questi ad alcun titolo essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze della gestione o dell'uso saranno presi accordi all'occorrenza.

Al momento della consegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra Comune e Concessionario, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto compreso l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il verbale sarà redatto da parte dell'ufficio tecnico comunale.

Il Comune potrà stabilire eventuali assegnazioni di contributi a sostegno di interventi di ordine manutentivo straordinario, per eliminazione di barriere architettoniche e messa a norma degli impianti o per migliorie sugli impianti realizzate ai fini di una più efficace conduzione dell'attività sportiva.

Tali interventi dovranno essere realizzati dal soggetto gestore convenzionato con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia, previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Vicopisano e ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Nel caso di improrogabile necessità di interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi con somma urgenza, onde evitare danni più gravi o la chiusura dell'impianto, è fatto obbligo al gestore di darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale al fine di essere sollevato da ogni responsabilità conseguente.

Il Comune interverrà con la tempestività del caso provvedendo direttamente o autorizzando previa relativa assunzione di impegno di spesa, il gestore ad eseguire i lavori ritenuti indispensabili dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 9 - Danni.

I danni eventualmente arrecati ai locali, impianti ed attrezzature imputabili al gestore degli impianti sportivi, dovuti a sua colpa, o dolo, o incuria, dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione Comunale e dal gestore immediatamente riparati o risarciti al Comune di Vicopisano.

In caso di inadempienza, accertato il danno, il Comune procederà direttamente alla riparazione, con addebito delle spese e relativi oneri aggiuntivi al gestore.

Gli altri utenti dell'impianto autorizzati dal Comune di Vicopisano, che provocassero danni, sono tenuti a provvedere alla riparazione diretta o al risarcimento del danno a favore del Comune di Vicopisano. A tal fine, il gestore degli impianti dovrà comunicare immediatamente all'utente il danno arrecato ed invitarlo alla riparazione, dandone contemporaneamente avviso al Comune di Vicopisano, precisando il genere del danno e le indicazioni per individuare i responsabili.

Nel caso in cui l'utente responsabile del danno non fosse in grado o non volesse provvedere direttamente alla riparazione, l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà affidare l'intervento di riparazione ad una competente Ditta di sua fiducia, che eseguirà per conto e a totale spese del responsabile.

ART. 10 – Accesso agli impianti e tariffe

L'accesso agli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi come deliberate dalla Amministrazione Comunale. In sede di prima attuazione le tariffe sono le seguenti:

Settore giovanile:

Gara campionato/torneo/amichevole =

Allenamento =

Maggiorazione notturna = +

Settore amatoriale/dilettantistico:

Gara campionato/torneo/amichevole =

Allenamento =

Maggiorazione notturna = +

Feste, sagre e altre manifestazioni non sportive a ingresso =

Le tariffe sono aggiornate dall'Amministrazione Comunale su proposta dei Gestori.

L'Amministrazione Comunale, a seconda della tipologia dell'impianto sportivo, può formalizzare con specifici provvedimenti la concessione gratuita degli impianti stessi o stabilire tariffe diverse per manifestazioni di particolare interesse pubblico, per l'utilizzo da parte di portatori di handicap o al verificarsi di casi di eccezionalità.

L'uso degli impianti sportivi, sia per manifestazioni sportive che extra sportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza sul pubblico spettacolo. Pertanto, i gestori dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle competenti autorità e curare le formalità e pratiche necessarie allo svolgimento delle singole attività e iniziative.

Il Gestore, con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di agibilità e pubblici spettacoli in relazione alle attività svolte nell'impianto

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di provvedere, in qualunque momento e nel modo che ritiene più adeguato attraverso il Servizio Tecnico e il Servizio Sport, ad effettuare verifiche negli impianti per assicurarsi che l'uso o la gestione degli impianti stessi avvenga nell'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dai singoli disciplinari. In armonia con la modalità gestionale prescelta sono previste per ogni impianto forme di controllo di gestione tese a garantire economicità, efficienza e regolarità nella conduzione e nell'utilizzo della struttura.

I gestori sono tenuti a fornire agli incaricati della vigilanza e controllo la massima collaborazione e ad esibire la documentazione eventualmente dovuta.

ART. 11 - Assicurazione e responsabilità.

Il gestore provvederà, a sua diretta cura e spese, alle assicurazioni del personale che impiegherà negli impianti di cui trattasi, esonerando fin da ora il Comune di Vicopisano da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il gestore manterrà indenne l'Amministrazione Comunale di Vicopisano da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni che possano verificarsi a persone e cose, compresi gli spettatori, durante le attività che si svolgono negli impianti sportivi o a seguito dell'uso sia delle attrezzature che degli impianti sportivi per le attività concernenti la presente convenzione. Pertanto il gestore dovrà dimostrare la presenza di apposita polizza assicurativa annuale di responsabilità civile con massimale di almeno €. 3.000.000, che preveda la copertura di quanto sopraesposto, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 12 – Pubblicità

Il gestore ha diritto ad esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e di altro tipo all'interno degli impianti assegnati e nelle aree ad essi pertinenti con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità. Detta pubblicità, in accordo con i Gestori degli impianti può essere esercitata anche dalle Società Sportive che utilizzano in via continuativa gli impianti sportivi.

In ogni caso il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza, non contundente ed allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite di emergenza o la visuale agli spettatori. I gestori sono responsabili della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità.

ART. 13 - Modalità di consegna e restituzione degli impianti, dei mobili e delle attrezzature.

Al momento della consegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra Comune e Concessionario, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto compreso

l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il verbale sarà redatto da parte dell'ufficio tecnico comunale.

Al termine della gestione o in caso di decadenza, risoluzione o in presenza di altre cause di scioglimento del rapporto convenzionale, i beni mobili sono vincolati all'attuale destinazione e rimarranno in uso alle strutture e ai loro eventuali diversi gestori, senza che il gestore abbia a pretendere alcunché come corrispettivo od indennizzo. In tali casi, i beni dovranno essere riconsegnati nelle condizioni originarie, salvo il normale deperimento d'uso. Eventuali differenze numeriche e/o di consistenza potranno, a scelta dell'Amministrazione, essere ripristinate con conferimento in natura, ovvero in denaro ai prezzi di mercato.

ART. 14 – Compartecipazione alle spese di gestione.

In riconoscimento dell'opera e delle spese sostenute dal gestore per la gestione degli impianti sportivi di cui trattasi, il Comune di Vicopisano eroga allo stesso un contributo forfettario semestrale di €. _____, per cui l'importo annuale della convenzione ammonta a €.

Il contributo si intende erogabile decurtate le spese per utenze ancora da volturare al gestore:

- la prima rata sarà erogata entro un mese dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- le rate successive saranno erogate con cadenza semestrale, decurtate tutte le spese per utenze a carico ove l'Ente risulti ancora intestatario di alcune di esse, previa rendicontazione sull'utilizzo degli impianti prevista all'art. 16 e dopo accertamento rispetto agli obblighi di convenzione con particolare riferimento alla manutenzione ordinaria.

Art. 15 – Rendicontazione.

Il gestore si impegna a presentare, entro la fine del mese di settembre:

- un prospetto annuale relativo all'effettivo utilizzo degli impianti, nonché l'elenco degli altri soggetti che hanno utilizzato gli stessi;
- rendiconto annuale dettagliato delle spese sostenute, con allegata una sintetica relazione.

Art. 16 – Collegio arbitrale

Tutte le controversie di qualsiasi specie che possano insorgere tra le parti, sempre che non vi ostino inderogabili norme di legge, saranno risolte inappellabilmente e senza formalità di procedura da un arbitro amichevole compositore, nominato dalle parti stesse.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'arbitro, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di arbitrato, ognuna delle parti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi nei quindici giorni successivi, designerà il proprio arbitro ed i due nomineranno un terzo, che fungerà da Presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo i criteri e le modalità precisate nel primo comma del presente articolo e conformemente a quanto sancito dal codice di procedura civile.

Art. 17 - Risoluzione.

Il presente atto si intende risolto di pieno diritto ed immediatamente alla scadenza del _____ fatta salva la possibilità di proroga da parte dell'Ente attraverso apposito atto espresso.

La risoluzione è prevista nel caso di violazione da parte del più volte citato gestore anche di una sola delle condizioni previste dal presente atto e dal Regolamento Comunale sugli impianti sportivi.

Art. 18 - Disposizioni finali.

Gli Amministratori Comunali o il personale dipendente del Comune di Vicopisano preposto ai servizi degli impianti sportivi, hanno libero accesso agli impianti sportivi in argomento ed effettueranno controlli periodici sulla gestione degli impianti stessi e sul rispetto del presente atto, inclusa la possibilità di visionare i documenti contabili riguardanti la corrente applicazione delle norme stabilite.

Art. 19 – Rinvio al Codice Civile.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione valgono le norme del Codice Civile in materia e del Regolamento Comunale sugli impianti sportivi.

Art. 20 - Registrazione.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente.